

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4169

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FIANO

Modifica all’articolo 8 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo svolgimento delle consultazioni e dei *referendum* indetti dai comuni

Presentata il 10 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da tempo noto come le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento relative alle consultazioni e ai *referendum* indetti dai comuni risultino permeate da un senso di diffidenza che residua da quell’impiego smodato dell’istituto che si è registrato nella seconda metà degli anni novanta. Questa proposta di legge non si propone di affrontare il tema di una riforma dell’istituto nel suo complesso, bensì si pone un obiettivo più circoscritto ma altrettanto importante.

Anche per quanto riguarda una tipologia di consultazione popolare, ovvero la consultazione della popolazione a livello locale, che nel panorama comparatistico

ha invece assunto un ruolo determinante al fine di riavvicinare eletti ed elettori nonché di ricomporre potenziali conflitti fra gli stessi a livelli in cui la gestione del conflitto è più agevole, si riscontrano, infatti, problematiche di primo piano e diffidenze ormai non più tollerabili.

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), pur prevedendo tali consultazioni in maniera certamente meritoria e convincente — lasciando alla determinazione dei singoli statuti comunali la disciplina di dettaglio al fine di renderla più rispondente alle singole realtà locali — tuttavia cerca di limitarne l’impatto con una previsione la

cui *ratio* risulta del tutto sfuggente se non pernicioso.

La versione vigente del TUEL prevede, infatti (articolo 8, comma 4), che le consultazioni locali e i *referendum* non possano svolgersi contemporaneamente alle elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali.

In tal modo, oltre a trasformare queste preziose risorse in strumenti decisamente onerosi ancorché per fini meritori, tale disposizione depotenzia l'istituto, poiché — com'è ormai noto — il proliferare dei momenti elettorali, oltre a ingenerare i richiamati oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, disincentiva la partecipazione, favorendo il diffondersi del fenomeno dell'astensionismo elettorale.

Poiché invece si considera fondamentale, in una società come quella attuale caratterizzata da una forte spinta alla mondializzazione ma anche da grandi tendenze localistiche, rivitalizzare il circuito democratico proprio a partire dai livelli di governo più vicini ai cittadini, in modo

peraltro da rispettare in maniera piena il principio di sussidiarietà, tale diffidenza non è più tollerabile in alcun modo poiché costituisce un ostacolo al potenziamento e all'affermarsi di nuove forme di coesione democratica che, invece, risultano fondamentali in una società atomistica come quella contemporanea.

Per questi motivi, la presente proposta di legge si propone semplicemente di eliminare lo specifico divieto di svolgere consultazioni e *referendum* contestualmente a elezioni amministrative, in modo da rendere tale eventualità non obbligatoria ma comunque possibile, con l'obiettivo — tutt'altro che trascurabile — di ridurre gli sprechi di denaro pubblico nonché di potenziare il circuito rappresentativo che parte dal basso, che costituisce una delle nuove frontiere degli assetti statutari attuali.

Per le ragioni esposte si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 8, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali » sono soppresse.

€ 1,00



16PDL0048430